



Organizzazione
Internazionale
del Lavoro

► Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro





Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro

Ufficio Internazionale del Lavoro, Ginevra, 2021

Indice

Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro	9
Preambolo	9
Capitolo I. Organizzazione	10
Articolo 1 Istituzione e Membri	10
Articolo 2 Organi	11
Articolo 3 Conferenza	11
Articolo 4 Diritto di voto	12
Articolo 5 Luogo di riunione della Conferenza	13
Articolo 6 Sede dell'Ufficio Internazionale del Lavoro	13
Articolo 7 Consiglio d'amministrazione	13
Articolo 8 Direttore Generale	14
Articolo 9 Personale	14
Articolo 10 Funzioni dell'Ufficio	15
Articolo 11 Relazioni con i governi	16
Articolo 12 Relazioni con le organizzazioni internazionali	16
Articolo 13 Accordi finanziari e budgetari	16
Capitolo II. Funzionamento	17
Articolo 14 Ordine del giorno e preparazione della Conferenza	17
Articolo 15 Comunicazione dell'ordine del giorno e dei rapporti da sottoporre alla Conferenza	18

Articolo 16	Contestazione dell'ordine del giorno	18
Articolo 17	Presidenza e vicepresidenza della Conferenza, funzionamento e commissioni	19
Articolo 18	Esperti tecnici	19
Articolo 19	Convenzioni e raccomandazioni	19
Articolo 20	Registrazione presso le Nazioni Unite	23
Articolo 21	Disegni di convenzioni non adottate dalla Conferenza .	23
Articolo 22	Rapporto annuale sulle convenzioni ratificate	23
Articolo 23	Esame e trasmissione dei rapporti	24
Articolo 24	Reclamo relativo all'applicazione di una convenzione .	24
Articolo 25	Possibilità di rendere pubblico il reclamo	24
Articolo 26	Denuncia relativa all'applicazione di una convenzione .	24
Articolo 27	Informazioni da fornire alla Commissione d'inchiesta .	25
Articolo 28	Rapporto della Commissione d'inchiesta	25
Articolo 29	Seguito da dare al rapporto della Commissione d'inchiesta	25
Articolo 30	Violazione dell'obbligo di rivolgersi alle autorità competenti	26
Articolo 31	Decisioni della Corte Internazionale di Giustizia	26
Articolo 32	Effetti delle decisioni della Corte Internazionale di Giustizia sulle conclusioni o raccomandazioni della Commissione d'inchiesta	26
Articolo 33	Mancata applicazione delle decisioni della Commissione d'inchiesta o della Corte Internazionale di Giustizia .	26
Articolo 34	Applicazione delle decisioni della Commissione d'inchiesta o della Corte Internazionale di Giustizia	27
Capitolo III.	Prescrizioni generali	27
Articolo 35	Applicazione delle convenzioni ai territori non metropolitani	27
Articolo 36	Emendamenti alla Costituzione	29
Articolo 37	Interpretazione della Costituzione e delle convenzioni .	29

Articolo 38	Conferenze regionali	29
Capitolo IV.	Prescrizioni generali	30
Articolo 39	Status giuridico dell'Organizzazione	30
Articolo 40	Privilegi e immunità	30
Allegato	Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obbiettivi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Dichia- razione di Filadelfia)	31

► Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro¹

Preambolo

Considerando che una pace universale e durevole può essere fondata soltanto sulla giustizia sociale;

Considerando che vi sono condizioni di lavoro che implicano per un gran numero di persone ingiustizia, miseria e privazioni, generando tale malcontento da mettere in pericolo la pace e l'armonia del mondo, e che urge prendere provvedimenti per migliorare simili condizioni: come, per esempio, il regolamento delle ore di lavoro, la fissazione della durata massima della giornata e della settimana di lavoro, il reclutamento della mano d'opera, la lotta contro la disoccupazione, la garanzia di un salario sufficiente ad assicurare adeguati condizioni di vita, la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e contro gli infortuni risultanti dal lavoro, la protezione dei bambini, degli adolescenti e delle donne, le pensioni di vecchiaia e d'invalidità, la difesa degli interessi dei lavoratori occupati all'estero, il riconoscimento del principio "a lavoro eguale, retribuzione eguale", il riconoscimento del principio della libertà sindacale, l'organizzazione dell'istruzione professionale e tecnica, e altri provvedimenti analoghi;

Note dell'editore:

1. Il testo originale della Costituzione, stabilito nel 1919, è stato modificato con l'emendamento dell'1922, entrato in vigore il 4 giugno 1934; lo Strumento di emendamento del 1945, entrato in vigore il 26 settembre 1946; lo Strumento di emendamento del 1946, entrato in vigore il 20 aprile 1948; lo Strumento di emendamento del 1953, entrato in vigore il 20 maggio 1954; lo Strumento di emendamento del 1962, entrato in vigore il 22 maggio 1963; lo Strumento di emendamento del 1972, entrato in vigore il 1º novembre 1974; e lo Strumento di emendamento del 1997, entrato in vigore l'8 ottobre 2015.

2. L'uguaglianza tra uomini e donne è uno dei valori fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. La risoluzione riguardante l'uguaglianza tra uomini e donne e le formulazioni da utilizzare nei testi giuridici dell'OIL, adottata dalla Conferenza generale nella sua 100^a sessione (2011), afferma che l'uguaglianza tra i sessi dovrebbe essere sancita mediante l'uso di formulazioni appropriate nei testi legislativi ufficiali dell'Organizzazione e che, sia nella Costituzione che negli altri testi giuridici dell'Organizzazione, l'uso di un solo genere implica un riferimento all'altro genere, a meno che il contesto non dica chiaramente il contrario.

¹ Traduzione in italiano non ufficiale a cura dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino.

Considerando che la mancata adozione, da parte di una nazione qualsiasi, di un regime di lavoro veramente umano ostacola gli sforzi delle altre nazioni che desiderano migliorare la sorte dei lavoratori nei propri paesi;

Le Alte Parti Contraenti, mosse da sentimenti di giustizia e di umanità, e dal desiderio di assicurare una pace mondiale durevole, nell'intento di raggiungere i fini enunciati nel preambolo, approvano la presente Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro:

Capitolo I. Organizzazione

Articolo 1

Istituzione e Membri

1. È istituita un'organizzazione permanente per promuovere l'attuazione del programma esposto nel preambolo della presente Costituzione e nella Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obbiettivi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, adottata a Filadelfia il 10 maggio 1944, il testo della quale si trova allegato alla presente Costituzione.

2. Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sono gli Stati che erano Membri dell'Organizzazione il 1º novembre 1945 e tutti gli altri Stati che lo diventeranno conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. Qualsiasi Membro originario delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato ammesso in qualità di membro delle Nazioni Unite con decisione dell'Assemblea generale, conformemente alle disposizioni della Carta può diventare Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro comunicando al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro la sua accettazione formale degli obblighi derivanti dalla Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

4. La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro può inoltre ammettere dei Membri nell'Organizzazione a maggioranza dei due terzi dei delegati presenti alla sessione, compresi i due terzi dei delegati governativi presenti e votanti. Questa ammissione diventerà effettiva quando il governo del nuovo Membro avrà comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro la sua accettazione formale degli obblighi derivanti dalla Costituzione dell'Organizzazione.

5. Nessun Membro potrà recedere dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro senza avere preventivamente comunicato la sua intenzione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Tale dichiarazione avrà effetto

due anni dopo la data del suo ricevimento da parte del Direttore Generale con la riserva che il Membro a questa data abbia adempito tutti gli obblighi finanziari risultanti dalla sua qualità di Membro. Nel caso in cui un Membro abbia ratificato una convenzione internazionale del lavoro, questo recesso non infirmerà la validità, per il periodo previsto dalla convenzione, degli obblighi risultanti dalla convenzione stessa o che ad essa si riferiscono.

6. Nel caso in cui uno Stato avesse cessato di essere Membro dell'Organizzazione, la sua riammissione come Membro sarà disciplinata dalle norme dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo.

Articolo 2

Organ

L'Organizzazione permanente comprende:

- a) una Conferenza generale dei rappresentanti dei Membri;
- b) un Consiglio d'amministrazione composto conformemente all'articolo 7;
- c) un Ufficio Internazionale del Lavoro sotto la direzione del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 3

Conferenza

1. La Conferenza generale si riunisce ogni volta che sia necessario e almeno una volta l'anno. È composta di quattro rappresentanti per ciascuno dei Membri; due saranno delegati del governo e gli altri due rappresenteranno rispettivamente i datori di lavoro e i lavoratori che appartengono a ciascuno dei Membri.

2. Ogni delegato può essere accompagnato da consiglieri tecnici, in numero non maggiore di due per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno della sessione. Qualora debbano essere esaminate questioni che interessano specialmente le donne, almeno uno dei consiglieri tecnici deve essere una donna.

3. Ogni Membro responsabile della condotta delle relazioni internazionali di territori non metropolitani può designare come consiglieri tecnici supplementari per accompagnare i suoi delegati:

- a) persone da esso nominate rappresentanti di tale territorio per certe questioni che sono di competenza propria delle autorità di detto territorio;

b) persone da esso designate per assistere i suoi delegati qualora si tratti di questioni che concernono territori che non si governano da sé.

4. Se il territorio si trova sotto l'autorità congiunta di due o più Membri, potranno essere designate persone per assistere i delegati di questi Membri.

5. I Membri si impegnano a designare i delegati e i consiglieri tecnici non governativi d'accordo con le organizzazioni professionali più rappresentative, se ve ne sono, sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori del rispettivo paese.

6. I consiglieri tecnici possono prendere la parola soltanto a richiesta del delegato al quale sono aggiunti e con la speciale autorizzazione del Presidente della Conferenza; non possono prendere parte alle votazioni.

7. Un delegato, rivolgendosi per iscritto al Presidente, può designare come suo supplente uno dei suoi consiglieri tecnici e questi potrà prendere parte, in tale qualità, alle discussioni ed alle votazioni.

8. I nomi dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno comunicati all'Ufficio Internazionale del Lavoro a cura del governo di ciascuno dei Membri.

9. Le credenziali dei delegati e dei loro consiglieri tecnici sono soggette a verifica da parte della Conferenza, che può, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, rifiutare di ammettere quei delegati o consiglieri tecnici che reputa non designati conformemente al presente articolo.

Articolo 4

Diritto di voto

1. Ogni delegato ha diritto di votare individualmente su tutte le questioni sottoposte alle deliberazioni della Conferenza.

2. Qualora uno dei Membri non avesse designato uno dei delegati non governativi cui ha diritto, l'altro delegato non governativo avrà facoltà di prendere parte alle discussioni della Conferenza, ma non di votare.

3. Qualora la Conferenza, in virtù dei poteri ad essa attribuiti dall'Articolo 3, rifiutasse di ammettere un delegato di uno dei Membri, si applicheranno le disposizioni del presente articolo come se quel delegato non fosse stato designato.

Articolo 5

Luogo di riunione della Conferenza

Le sessioni della Conferenza sono tenute, con riserva di qualsiasi decisione che la Conferenza stessa potesse prendere durante una sessione precedente, al luogo stabilito dal Consiglio d'amministrazione.

Articolo 6

Sede dell'Ufficio Internazionale del Lavoro

Qualsiasi trasferimento della sede dell'Ufficio Internazionale del Lavoro è deciso dalla Conferenza alla maggioranza di due terzi dei voti emessi dai delegati presenti.

Articolo 7

Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto di cinquantasei persone:

- a) ventotto rappresentano i Governi,
- b) quattordici rappresentano i datori di lavoro,
- c) quattordici rappresentano i lavoratori.

2. Delle ventotto persone rappresentanti i governi, dieci sono nominate dai Membri che hanno maggiore importanza industriale e diciotto dai Membri designati a questo fine dai delegati governativi alla Conferenza, esclusi i delegati dei dieci Membri menzionati.

3. Il Consiglio d'amministrazione stabilisce, ogni volta che occorre, quali sono i Membri che hanno maggiore importanza industriale e fissa la procedura per l'esame, da parte di un comitato imparziale, di tutte le questioni concernenti la designazione dei Membri che hanno maggiore importanza industriale, prima che il Consiglio d'amministrazione decida in merito. I ricorsi di un Membro contro la designazione, da parte del Consiglio d'amministrazione, dei Membri che hanno maggiore importanza industriale sono decisi dalla Conferenza, ma un ricorso rivolto alla Conferenza non sospende l'applicazione della dichiarazione fino a quando la Conferenza non si è pronunciata.

4. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono eletti rispettivamente dai delegati dei datori di lavoro e dai delegati dei lavoratori alla Conferenza.

5. Il Consiglio è rinnovato ogni tre anni. Se per qualche ragione le elezioni al Consiglio di amministrazione non hanno luogo al termine di questo periodo, il Consiglio d'amministrazione resta in funzione fino ad elezioni avvenute.

6. Il modo di provvedere ai seggi vacanti, la designazione dei supplenti e le altre questioni dello stesso genere possono essere regolati dal Consiglio d'amministrazione con riserva dell'approvazione della Conferenza.

7. Il Consiglio d'amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e due vicepresidenti. Di queste tre persone, una sarà una persona rappresentante un governo e le altre due, persone rappresentanti rispettivamente i datori di lavoro ed i lavoratori.

8. Il Consiglio d'amministrazione stabilisce il suo regolamento e si riunisce alle date da esso fissate. Una sessione speciale deve essere tenuta ogni qual volta sedici persone che fanno parte del Consiglio presentano una domanda scritta in questo senso.

Articolo 8

Direttore Generale

1. A capo dell'Ufficio Internazionale del Lavoro è posto un Direttore Generale, designato dal Consiglio d'amministrazione, dal quale riceve le istruzioni e di fronte al quale è responsabile del buon andamento dell'Ufficio e dell'esecuzione di tutti gli altri compiti che possono essergli affidati.

2. Il Direttore Generale o il suo supplente assistono a tutte le sedute del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 9

Personale

1. Il personale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro è nominato dal Direttore Generale, conformemente ai regolamenti approvati dal Consiglio d'amministrazione.

2. Per quanto lo consente il migliore rendimento del lavoro dell'Ufficio, il Direttore Generale deve scegliere persone di cittadinanza diversa.

3. Un certo numero di queste persone deve essere di sesso femminile.

4. Le funzioni del Direttore Generale e del personale hanno un carattere esclusivamente internazionale. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore Generale ed il personale non devono domandare né ricevere istruzioni da nes-

sun governo od autorità straniera all'Organizzazione. Essi devono astenersi da qualsiasi azione incompatibile con la loro qualità di funzionari internazionali, responsabili soltanto di fronte all'Organizzazione.

5. Ogni Membro dell'Organizzazione si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale del Direttore Generale e del personale, e rinuncia ad esercitare qualsiasi influenza sugli stessi.

Articolo 10

Funzioni dell'Ufficio

1. I compiti dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comprendono la raccolta e la distribuzione di ogni informazione concernente la disciplina internazionale delle condizioni dei lavoratori e del regime del lavoro, in particolare lo studio delle questioni da sottoporre alla Conferenza per la conclusione di convenzioni internazionali, e la realizzazione delle inchieste speciali richieste dalla Conferenza o dal Consiglio d'amministrazione.

2. Con riserva delle direttive che potrebbero essergli impartite dal Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio:

- a) prepara la documentazione concernente i diversi oggetti all'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza;
- b) fornisce ai governi, se richiesto e nel limite dei mezzi a sua disposizione, un adeguato aiuto per l'elaborazione delle leggi in base alle decisioni della Conferenza, come pure per il miglioramento della pratica amministrativa e dei sistemi d'ispezione;
- c) adempie, secondo le disposizioni della presente Costituzione, gli obblighi che gli incombono per quanto concerne l'osservanza effettiva delle convenzioni;
- d) redige e pubblica, nelle lingue che il Consiglio d'amministrazione reputa opportuno, scritti concernenti questioni d'interesse internazionale relative all'industria ed al lavoro.

3. In generale esercita tutti gli altri poteri e funzioni che la Conferenza od il Consiglio d'amministrazione stima opportuno di assegnarli.

Articolo 11

Relazioni con i governi

I dicasteri di ciascun Membro, competenti per le questioni operaie, possono comunicare con il Direttore Generale per mezzo del rappresentante del proprio governo nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, o, in mancanza di questo rappresentante, per mezzo di un altro funzionario competente, designato a questo fine dal governo.

Articolo 12

Relazioni con le organizzazioni internazionali

1. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro collabora, nell'ambito della presente Costituzione, con ogni organizzazione internazionale generale incaricata di coordinare le attività d'organizzazione di diritto internazionale pubblico che assolvono compiti speciali e con le organizzazioni di diritto internazionale pubblico che hanno un compito speciale in campi affini.

2. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro può prendere i provvedimenti adeguati concernenti la partecipazione, senza diritto di voto, dei rappresentanti delle organizzazioni di diritto internazionale pubblico alle sue deliberazioni.

3. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro può prendere qualsiasi misura utile per la consultazione, secondo il suo libero apprezzamento, di organizzazioni internazionali non governative riconosciute, comprese le organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di agricoltori e di cooperatori.

Articolo 13

Accordi finanziari e budgetari

1. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro può concludere con le Nazioni Unite quegli accordi finanziari e di bilancio che meglio sembrano appropriati.

2. Nell'attesa della conclusione di tali accordi o se, ad un dato momento, nessun accordo è in vigore:

- a) ciascun Membro pagherà le spese di viaggio e di soggiorno dei suoi delegati e dei loro consiglieri tecnici, come pure dei suoi rappresentanti che prendono parte alle sessioni della Conferenza e del Consiglio d'amministrazione, secondo i casi:

- b) tutte le altre spese dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, delle sessioni della Conferenza o quelle del Consiglio d'amministrazione saranno pagate dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro che le mette a carico del bilancio generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;
- c) le disposizioni concernenti l'approvazione del bilancio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, come pure la fissazione e l'esazione dei contributi, saranno prese dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai delegati presenti e stabiliranno che il bilancio e gli accordi concernenti la ripartizione delle spese tra i Membri dell'Organizzazione saranno approvati da una commissione di rappresentanti dei governi.

3. Le spese dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno messe a carico dei Membri, conformemente agli accordi vigenti in virtù del paragrafo 1 o del paragrafo 2, c) del presente articolo.

4. Un Membro in arretrato col pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione non può partecipare al voto nella Conferenza, nel Consiglio d'amministrazione o in qualsiasi commissione, né all'elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione, se l'ammontare dei suoi arretrati è uguale o superiore al contributo da esso dovuto per gli interi due anni trascorsi. La Conferenza può tuttavia, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei voti emessi dai delegati presenti, autorizzare questo Membro a partecipare al voto, qualora accerti che il ritardo è dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

5. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro risponde al Consiglio d'amministrazione circa l'uso dei fondi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Capitolo II. Funzionamento

Articolo 14

Ordine del giorno e preparazione della Conferenza

1. Il Consiglio d'amministrazione stabilisce l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza dopo avere esaminato tutte le proposte concernenti gli oggetti che devono essere iscritti all'ordine del giorno, fatte dal governo di uno dei Membri e da una delle organizzazioni rappresentative indicate nell'articolo 3, o da qualsiasi organizzazione di diritto internazionale pubblico.

2. Il Consiglio d'amministrazione fissa la procedura necessaria per garantire una seria preparazione tecnica ed una conveniente consultazione dei Membri che sono maggiormente interessati da parte di una conferenza tecnica preparatoria o in altro modo, prima che la Conferenza accetti una convenzione od una raccomandazione.

Articolo 15

Comunicazione dell'ordine del giorno e dei rapporti da sottoporre alla Conferenza

1. Il Direttore Generale esercita le funzioni di Segretario generale della Conferenza e deve mandare l'ordine del giorno di ogni sessione, quattro mesi prima dell'apertura, a ciascun Membro e, per mezzo di essi, ai delegati non governativi, quando siano stati designati.

2. I rapporti concernenti gli oggetti all'ordine del giorno devono essere trasmessi in modo che i Membri abbiano il tempo sufficiente per procedere ad un conveniente esame dei rapporti stessi prima della Conferenza. Il Consiglio d'amministrazione emana le norme d'applicazione della presente disposizione.

Articolo 16

Contestazione dell'ordine del giorno

1. Qualunque Governo dei Membri ha il diritto di opporsi all'iscrizione all'ordine del giorno di uno o più degli oggetti proposti. I motivi di tale opposizione devono essere esposti in una nota esplicativa indirizzata al Direttore Generale, il quale dovrà darne comunicazione ai Membri dell'Organizzazione.

2. Gli argomenti ai quali è stata fatta opposizione rimangono tuttavia iscritti all'ordine del giorno, se la Conferenza decide in tal senso a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

3. Se la Conferenza decide, salvo quanto è prescritto nel capoverso precedente, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, che una questione debba essere esaminata, detta questione sarà inclusa nell'ordine del giorno della sessione seguente.

Articolo 17

Presidenza e vicepresidenza della Conferenza, funzionamento e commissioni

1. La Conferenza elegge un presidente e tre vicepresidenti. I tre vicepresidenti devono essere rispettivamente un delegato governativo, un delegato dei datori di lavoro ed un delegato dei lavoratori. La Conferenza determina la propria procedura e può nominare commissioni incaricate di studiare e riferire su qualsiasi soggetto.

2. La semplice maggioranza dei voti espressi dai Membri presenti decide in tutti i casi in cui non sia disposto altrimenti in modo esplicito dalle disposizioni della presente Costituzione o da altro strumento che conferisce poteri alla Conferenza, oppure dagli accordi finanziari o di bilancio approvati in virtù dell'articolo.

3. Nessuna votazione è valida se il numero dei voti espressi è inferiore alla metà del numero dei delegati presenti alla sessione.

Articolo 18

Esperti tecnici

La Conferenza può aggiungere alle Commissioni da essa istituite consiglieri tecnici i quali non hanno diritto di voto deliberativo.

Articolo 19

Convenzioni e raccomandazioni

1. Se la Conferenza approva proposte relative a un oggetto iscritto all'ordine del giorno, essa deve precisare se tali proposte debbano assumere la forma: a) di una convenzione internazionale; b) o di una raccomandazione, quando l'oggetto trattato o uno dei suoi aspetti non si presta all'adozione immediata di una convenzione.

2. In entrambi i casi, affinché una convenzione o una raccomandazione siano approvati dalla Conferenza nella votazione finale, è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

3. Nel formulare qualsiasi convenzione o raccomandazione di applicazione generale, la Conferenza deve tener conto delle speciali condizioni determinate in alcuni paesi dal clima, dall'incompleto sviluppo dell'organizzazione industriale e da altre circostanze particolari, e suggerire tutte quelle modificazioni che possono essere ritenute necessarie per rispondere alle condizioni proprie di tali paesi.

4. Due copie della convenzione o della raccomandazione devono essere firmate dal presidente della Conferenza e dal Direttore Generale. Una di queste due copie è depositata negli archivi dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e l'altra presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Direttore Generale trasmette una copia autentica della convenzione o della raccomandazione a ciascun Membro.

5. Se si tratta di una convenzione:

- a) la convenzione è trasmessa per ratificazione a tutti i Membri;
- b) ciascun Membro si impegna a sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza (o appena sarà possibile, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura della sessione della Conferenza, se per circostanze eccezionali fosse impossibile di provvedere entro un anno), la convenzione all'autorità od alle autorità competenti, perché sia convertita in legge o perché siano presi provvedimenti di altro genere.
- c) i Membri informano il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro delle misure prese, in virtù del presente articolo, per sottoporre la convenzione all'autorità od alle autorità competenti, e gli comunicano ogni schiarimento concernente l'autorità o le autorità considerate competenti e le decisioni di quest'ultime;
- d) il Membro che ha ottenuto il consenso dell'autorità o delle autorità competenti comunica la sua ratificazione formale della convenzione al Direttore Generale e prende le misure necessarie per l'esecuzione delle disposizioni della convenzione;
- e) se una convenzione non ottiene il consenso dell'autorità o delle autorità competenti, il Membro è unicamente tenuto a fare rapporto al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, a intervalli adeguati, conformemente a quanto decide il Consiglio d'amministrazione, sullo stato della sua legislazione e sulla sua prassi per quanto concerne la questione che è oggetto della convenzione; deve essere precisato in che misura è stato dato seguito o si intende dare seguito alle disposizioni della convenzione tanto nel campo legislativo, quanto in quello amministrativo, oppure mediante l'introduzione di contratti collettivi od in qualsiasi altro modo, e devono essere specificate le difficoltà che impediscono o ritardano la ratificazione di tale convenzione.

6. Se si tratta di una raccomandazione:

- a) la raccomandazione è trasmessa a tutti i Membri per esame, al fine di farle acquisire efficacia come legge nazionale od in altro modo;

- b) ciascun Membro si impegna a sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza (o appena sarà possibile, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura della sessione della Conferenza, se per circostanze eccezionali fosse impossibile di provvedere entro un anno), la raccomandazione alla autorità o alle autorità competenti, perché sia convertita in legge o perché siano presi provvedimenti d'altro genere;
- c) i Membri informano il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro delle misure prese, in virtù del presente articolo, per sottoporre la raccomandazione all'autorità od alle autorità competenti, e gli comunicano ogni schiarimento concernente l'autorità o le autorità considerate competenti e le decisioni di quest'ultime;
- d) eccettuato l'obbligo di sottoporre la raccomandazione all'autorità o alle autorità competenti, i Membri sono unicamente tenuti a fare rapporto al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, a intervalli adeguati, conformemente a quanto decide il Consiglio d'amministrazione, sullo stato della loro legislazione e sulla loro prassi per quanto concerne la questione che è oggetto della raccomandazione; deve essere precisato in che misura è stato dato seguito o si intende dare seguito alle disposizioni della raccomandazione tanto nel campo legislativo quanto in quello amministrativo, oppure mediante l'introduzione di contratti collettivi o in qualsiasi altro modo, e deve essere indicato quali modificazioni di tali disposizioni paiono o potranno parere necessarie per l'accettazione o l'applicazione delle disposizioni stesse.

7. Se si tratta di uno Stato federativo, sono applicabili le seguenti disposizioni:

- a) per quanto concerne le convenzioni e le raccomandazioni, per le quali il governo federale reputa un intervento federale conforme alla sua costituzione e conveniente, gli obblighi dello Stato federativo sono identici a quelli dei Membri che non sono Stati federativi;
- b) per quanto concerne le convenzioni e le raccomandazioni, per le quali il governo federale reputa che, secondo il suo sistema costituzionale, l'azione degli Stati federali, delle province o dei cantoni è preferibile ad una azione federale, detto governo deve:
 - i) in conformità della sua costituzione e delle costituzioni degli Stati federati, delle province o dei cantoni interessati, concludere accordi effettivi perché tali convenzioni o raccomandazioni siano sottoposte, entro 18 mesi al massimo della chiusura della sessione della Conferenza, alle competenti autorità federali, od a quelle degli stati federati, delle province o dei cantoni, in previsione di una azione legislativa o di qualsiasi altra azione;

- ii) con riserva dell'approvazione dei governi degli Stati federati, delle province o dei cantoni interessati, prendere provvedimenti per stabilire consultazioni periodiche tra le autorità federali da una parte e le autorità degli Stati federati, delle province e dei cantoni dall'altra, allo scopo di sviluppare nello Stato federativo stesso un'azione coordinata che permetta di attribuire efficacia alle disposizioni di tali convenzioni e raccomandazioni;
- iii) informare il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro delle misure prese in virtù del presente articolo per sottoporre le convenzioni e le raccomandazioni alle competenti autorità federali, come pure alle autorità delle province o dei cantoni, e comunicargli ogni schiarimento concernente l'autorità o le autorità considerate competenti e le decisioni di queste ultime;
- iv) per quanto concerne le singole convenzioni non ratificate, presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, a intervalli adeguati, conformemente alle decisioni del Consiglio d'amministrazione, un rapporto sullo stato della legislazione e della prassi della federazione e degli Stati federati, delle sue province o dei suoi cantoni per quanto concerne la questione che è oggetto della convenzione; deve essere precisato in che misura è stato dato seguito o si intende dare seguito alle disposizioni della convenzione, tanto nel campo legislativo quanto in quello amministrativo, oppure mediante l'introduzione di contratti collettivi od in qualsiasi altro modo.

c) per quanto concerne le singole raccomandazioni, presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, a intervalli adeguati, conformemente alle decisioni del Consiglio d'amministrazione, un rapporto sullo stato della legislazione e della prassi della federazione e degli Stati federati, delle sue province o dei suoi cantoni per quanto concerne la questione che è oggetto della raccomandazione; deve essere precisato in che misura è stato attribuito o si intende attribuire efficacia alle disposizioni della raccomandazione e deve essere indicato quali modificazioni di tali disposizioni paiono o potranno parere necessarie per l'accettazione o per l'applicazione delle disposizioni stesse.

8. In nessun caso l'accettazione di una convenzione o di una raccomandazione da parte della conferenza, o la ratificazione di una convenzione da parte di un Membro devono essere interpretate nel senso che esse siano di pregiudizio a leggi, sentenze, usanze o accordi che garantiscono ai lavoratori condizioni più favorevoli di quelle previste nella convenzione o nella raccomandazione.

9. Su proposta del Consiglio d'amministrazione, la Conferenza può abolire, alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, qualsiasi Convenzione precedentemente adottata conformemente alle disposizioni del presente articolo, nel caso in cui essa appaia priva di scopo e non apporti un contributo efficace al raggiungimento degli obiettivi dell'Organizzazione.

Articolo 20

Registrazione presso le Nazioni Unite

Ogni convenzione così ratificata è comunicata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro al Segretario generale delle Nazioni Unite per essere registrata conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, ma impegna soltanto gli Stati che l'hanno ratificata.

Articolo 21

Disegni di convenzioni non adottate dalla Conferenza

1. Ogni disegno che nello scrutinio finale sul suo complesso non raccoglie la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai Membri presenti, può formare oggetto di una speciale convenzione tra i Membri dell'Organizzazione che lo desiderino.

2. Qualsiasi convenzione così conclusa è comunicata dai governi interessati al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed al Segretario generale delle Nazioni Unite per essere registrata conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 22

Rapporto annuale sulle convenzioni ratificate

Ciascun Membro s'impegna a presentare all'Ufficio Internazionale del Lavoro un rapporto annuale sui provvedimenti da esso presi allo scopo di porre in esecuzione le convenzione alle quali ha aderito. Questi rapporti saranno stesi nella forma indicata dal Consiglio d'amministrazione e dovranno contenere gli schiarimenti chiesti da quest'ultimo.

Articolo 23

Esame e trasmissione dei rapporti

1. Il Direttore Generale presenta, alla prima sessione seguente, un riassunto delle informazioni e dei rapporti che gli sono stati comunicati dai Membri conformemente agli articoli 19 e 20.

2. Ogni Membro trasmette alle organizzazioni, riconosciute rappresentanti in base all'articolo 3, copia delle informazioni e dei rapporti comunicati al Direttore Generale in applicazione degli articoli 19 e 22.

Articolo 24

Reclamo relativo all'applicazione di una convenzione

Ogni reclamo diretto all'Ufficio Internazionale del Lavoro da una organizzazione professionale di lavoratori o di datori di lavoro contro uno dei Membri, perché non avrebbe provveduto in modo soddisfacente all'esecuzione di una convenzione cui ha aderito, può essere trasmesso dal Consiglio di amministrazione al governo posto in causa, il quale potrà essere invitato a fare le dichiarazioni che riterrà opportune al riguardo.

Articolo 25

Possibilità di rendere pubblico il reclamo

Se, entro un conveniente termine, il governo posto in causa non presenta alcuna dichiarazione, o se la dichiarazione non sembra soddisfacente al Consiglio di amministrazione, quest'ultimo avrà il diritto di rendere pubblico il reclamo ricevuto e, se occorre, la risposta inviata.

Articolo 26

Denuncia relativa all'applicazione di una convenzione

1. Ciascun Membro può presentare una denuncia all'Ufficio Internazionale del Lavoro contro un altro Membro che, a parer suo, non provveda in modo soddisfacente all'esecuzione di una convenzione da entrambi ratificata a norma degli articoli precedenti.

2. Il Consiglio d'amministrazione, se lo stima opportuno, prima di deferire la questione a una Commissione di inchiesta secondo la procedura seguente, può mettersi in rapporto con il governo interessato, nel modo indicato all'articolo 24.

3. Se il Consiglio d'amministrazione non ritiene necessario comunicare la denuncia al governo posto in causa, o se, dopo la comunicazione, non è pervenuta una risposta soddisfacente entro un termine adeguato, il Consiglio può nominare una Commissione d'inchiesta, per esaminare la questione e riferire in merito.

4. La stessa procedura può essere iniziata dal Consiglio, sia d'ufficio, sia in seguito alla denuncia di uno dei delegati alla Conferenza.

5. Quando una vertenza sorta in applicazione dell'articolo 25 o 26 è portata davanti al Consiglio, il governo chiamato in causa, se non ha già un rappresentante in seno al Consiglio, ha il diritto di designare un delegato per prendere parte alle sue deliberazioni concernenti detta vertenza. La data in cui le discussioni devono aver luogo sarà notificata in tempo utile al governo messo in causa.

Articolo 27

Informazioni da fornire alla Commissione d'inchiesta

Qualora una denuncia fosse rinviata, in virtù dell'articolo 25, davanti ad una Commissione d'inchiesta, ciascuno dei Membri, sia o non sia direttamente interessato nel medesimo, s'impegna a mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni in suo possesso circa l'oggetto della denuncia.

Articolo 28

Rapporto della Commissione d'inchiesta

La Commissione d'inchiesta, dopo un esame completo della denuncia, redige un rapporto contenente le sue constatazioni su tutte le circostanze di fatto che permettono di precisare la portata della contestazione e le proposte che crede di dover formulare circa i provvedimenti da prendere, per dare soddisfazione al governo denunciante, e circa i termini in cui questi provvedimenti devono essere presi.

Articolo 29

Seguito da dare al rapporto della Commissione d'inchiesta

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunica il rapporto della Commissione d'inchiesta al Consiglio d'amministrazione e ad ogni Stato interessato nella controversia e provvede alla sua pubblicazione.

2. Ogni governo interessato deve comunicare al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, entro il termine di tre mesi, se accetta o non accetta le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione e, in caso negativo, se desidera sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia.

Articolo 30

Violazione dell'obbligo di rivolgersi alle autorità competenti

Qualora un Membro non prendesse, per quanto concerne una convenzione od una raccomandazione, i provvedimenti indicati nei paragrafi 5b), 6b), o 7b) I) dell'articolo 19, ogni altro Membro ha il diritto di deferire la vertenza al Consiglio d'amministrazione. Se il Consiglio d'amministrazione reputa che il Membro non ha preso le misure prescritte, esso ne fa rapporto alla Conferenza.

Articolo 31

Decisioni della Corte Internazionale di Giustizia

La Corte internazionale di giustizia decide definitivamente i ricorsi e le controversie che le sono sottoposti conformemente all'articolo 29.

Articolo 32

Effetti delle decisioni della Corte Internazionale di Giustizia sulle conclusioni o raccomandazioni della Commissione d'inchiesta

Le conclusioni o le raccomandazioni eventuali della Commissione d'inchiesta possono essere confermate, modificate o annullate dalla Corte internazionale di giustizia.

Articolo 33

Mancata applicazione delle decisioni della Commissione d'inchiesta o della Corte Internazionale di Giustizia

Se un Membro non si conforma, entro il termine prescritto, alle raccomandazioni che possono essere contenute sia nel rapporto della Commissione d'inchiesta, sia nella decisione della Corte internazionale di giustizia, il Consiglio di amministrazione può proporre alla Conferenza le misure che reputa opportune per garantire l'esecuzione di dette raccomandazioni.

Articolo 34

Applicazione delle decisioni della Commissione d'inchiesta o della Corte Internazionale di Giustizia

Il governo inadempiente può in qualunque tempo informare il Consiglio d'amministrazione di avere preso i provvedimenti necessari per conformarsi sia alle raccomandazioni della Commissione di inchiesta, sia a quelle contenute nella decisione della Corte internazionale di giustizia, e può domandare l'istituzione di una Commissione d'inchiesta incaricata di verificare le sue dichiarazioni. In questo caso sono applicabili le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31 e 32 e, se il rapporto della commissione d'inchiesta o la decisione della Corte internazionale di giustizia sono favorevoli al governo inadempiente, il Consiglio di amministrazione deve immediatamente proporre la revoca dei provvedimenti presi in virtù dell'articolo 33.

Capitolo III. Prescrizioni generali

Articolo 35

Applicazione delle convenzioni ai territori non metropolitani

1. I Membri s'impegnano ad applicare le convenzioni che hanno ratificato, conformemente alle disposizioni della presente Costituzione, ai territori non metropolitani che rappresentano nelle relazioni internazionali, compresi i territori sotto tutela che sono incaricati di amministrare, a meno che le questioni trattate nella convenzione siano di competenza propria delle autorità del territorio, o che la convenzione sia resa inapplicabile dalle condizioni locali; restano riservate le modificazioni che fossero necessarie per adattare le convenzioni alle condizioni locali.

2. Ogni Membro che ratifica una convenzione deve, entro il più breve termine possibile dopo la ratificazione, presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro una dichiarazione che specifichi, per quanto concerne territori che non siano quelli previsti nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, in che misura esso s'impegna a fare applicare le disposizioni della convenzione e contenga tutti gli schiarimenti prescritti da tale convenzione.

3. I Membri che hanno presentato una dichiarazione in virtù del capoverso precedente possono comunicare periodicamente, in conformità della convenzione, nuove dichiarazioni che modifichino dichiarazioni anteriori e precisino la situazione dei territori contemplati nel capoverso precedente.

4. Quando le questioni trattate dalla convenzione sono di competenza propria delle autorità di un territorio non metropolitano, il Membro responsabile delle relazioni internazionali di detto territorio deve comunicare la convenzione entro il più breve termine possibile al governo del territorio, affinché questo governo possa legiferare in merito o prendere altre misure. In seguito il Membro, d'intesa con il governo del territorio, può presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro una dichiarazione con la quale accetta gli obblighi della convenzione in nome del territorio di cui si tratta.

5. Una dichiarazione di accettazione degli obblighi di una convenzione può essere comunicata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:

- a) da due o più Membri dell'Organizzazione per un territorio posto sotto la loro autorità congiunta;
- b) da qualsiasi autorità internazionale responsabile dell'amministrazione di un territorio in virtù delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite o di altre disposizioni in vigore concernenti detto territorio.

6. L'accettazione degli obblighi di una convenzione in virtù dei capoversi quarto e quinto implica l'accettazione, in nome del territorio interessato, degli obblighi che derivano dalla convenzione e degli obblighi che, secondo la Costituzione dell'Organizzazione si applicano anche alle convenzione ratificate. Nella dichiarazione di accettazione possono essere specificate le modifiche della convenzione che fossero necessarie per adattare la convenzione alle condizioni locali.

7. Ogni Membro o autorità internazionale che ha presentato una dichiarazione in virtù dei capoversi quarto o quinto del presente articolo può comunicare periodicamente, in conformità della convenzione, nuove dichiarazioni che modificano dichiarazioni precedenti o disdicono l'accettazione degli obblighi di convenzioni in nome del territorio interessato.

8. Se gli obblighi di una convenzione non sono accettati in nome di uno dei territori contemplati nei capoversi quarto o quinto del presente articolo, il Membro o i Membri oppure l'autorità internazionale presentano al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro un rapporto sulla legislazione e sulla prassi di questo territorio per quanto concerne le questioni trattate nella convenzione; il rapporto deve indicare in che misura le disposizioni della convenzione hanno acquistato o acquisteranno efficacia nella legislazione, nei provvedimenti amministrativi, nei contratti collettivi o in qualsiasi altro provvedimento, e deve inoltre specificare quali difficoltà impediscono o ritardano l'accettazione della convenzione.

Articolo 36

Emendamenti alla Costituzione

Gli emendamenti alla presente Costituzione adottati dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai delegati presenti entreranno in vigore quando saranno stati ratificati o accettati dai due terzi dei Membri dell'Organizzazione in cui sono compresi cinque degli dieci membri rappresentati nel Consiglio di amministrazione come membri più influenti per importanza industriale, conformemente alle norme del terzo capoverso dell'articolo 7 della presente Costituzione.

Articolo 37

Interpretazione della Costituzione e delle convenzioni

1. Tutte le questioni o controversie concernenti l'interpretazione della presente Costituzione e delle successive convenzioni concluse dai Membri in virtù di detta Costituzione devono essere sottoposte all'esame della Corte internazionale di giustizia.

2. Il Consiglio d'amministrazione può, nonostante le disposizioni del primo capoverso del presente articolo, stabilire e sottoporre alla Conferenza, per approvazione, norme per l'istituzione di un tribunale, incaricato di decidere ogni questione o controversia concernente l'interpretazione di una convenzione, che potesse essere deferita al tribunale dal Consiglio d'amministrazione, o conformemente ai termini di detta convenzione. Le decisioni o i pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia vincolano i tribunali istituiti in virtù del presente capoverso. Le sentenze di tali tribunali devono essere comunicate ai Membri dell'Organizzazione e le osservazioni di questi ultimi saranno presentate alla Conferenza.

Articolo 38

Conferenze regionali

1. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro può convocare le conferenze regionali e fondare le istituzioni regionali che le sembrassero utili per il raggiungimento degli scopi dell'Organizzazione.

2. I poteri, le funzioni e la procedura delle conferenze regionali sono soggetti alle norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione e da esso presentate alla Conferenza generale per conferma.

Capitolo IV. Prescrizioni generali

Articolo 39

Status giuridico dell'Organizzazione

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha la personalità giuridica; in particolare essa ha la capacità:

- a)* di concludere contratti;
- b)* di acquistare beni mobili ed immobili e di disporre degli stessi beni;
- c)* di stare in giudizio.

Articolo 40

Privilegi e immunità

1. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro gode, sul territorio di tutti i suoi Membri, dei privilegi e delle immunità che le sono necessari per raggiungere i suoi scopi.

2. I delegati alla Conferenza, i Membri del Consiglio d'amministrazione come pure il Direttore Generale ed i funzionari dell'Ufficio godono parimente dei privilegi e delle immunità necessari per il libero esercizio delle loro funzioni riferentesi all'Organizzazione.

3. Questi privilegi ed immunità saranno determinati mediante un accordo speciale, che sarà preparato dall'Organizzazione e proposto all'accettazione degli Stati Membri.

Allegato

Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obbiettivi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Dichiarazione di Filadelfia)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, riunita a Filadelfia nella sua ventiseiesima sessione, adotta, in data di oggi 10 maggio 1944, la presente Dichiarazione sugli scopi e sugli obbiettivi dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e sui principi che devono ispirare l'azione degli Stati che ne fanno parte.

I.

La Conferenza riafferma i principi fondamentali sui quali l'Organizzazione è basata, e cioè che:

- a)* il lavoro non è una merce;
- b)* le libertà di espressione e di associazione sono condizioni essenziali del progresso sociale;
- c)* la povertà, ovunque esista, è pericolosa per la prosperità di tutti;
- d)* la lotta contro il bisogno dev'essere continuata in ogni paese con instancabile vigore ed accompagnata da continui e concertati contatti internazionali nei quali i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in condizioni di parità con i rappresentanti governativi, discutano liberamente e prendano decisioni di carattere democratico nell'intento di promuovere il bene comune.

II.

Convinti che l'esperienza ha dimostrato pienamente la fondatezza della dichiarazione che figura nel preambolo della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, e cioè che una pace durevole non può essere stabilita che sulla base della giustizia sociale, la Conferenza afferma che:

- a)* tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla razza, dalla religione e dal sesso a cui appartengono hanno il diritto di tendere al loro progresso materiale ed al loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà, di dignità, di sicurezza economica, e con possibilità eguali;

- b) il raggiungimento delle condizioni che permettano di conseguire questi risultati deve costituire lo scopo principale dell'azione nazionale ed internazionale;
- c) tutti i programmi d'azione ed i provvedimenti presi sul piano nazionale ed internazionale, specialmente nel campo economico e finanziario, devono essere giudicati da questo punto di vista ed accettati soltanto nella misura in cui appaiono capaci di favorire, e non di ostacolare, il raggiungimento di quest'obiettivo fondamentale;
- d) è compito dell'Organizzazione internazionale del Lavoro di esaminare e di considerare alla luce di quest'obiettivo fondamentale, nel campo internazionale, tutti i programmi d'azione ed i provvedimenti di ordine economico e finanziario;
- e) dopo considerati tutti i fattori economici e finanziari, l'Organizzazione internazionale del Lavoro ha veste per includere nelle decisioni e raccomandazioni ogni disposizione che ritenga appropriata.

III.

La Conferenza riconosce il solenne impegno da parte dell'Organizzazione internazionale del Lavoro di assecondare la messa in opera, nei vari paesi del mondo, di programmi atti a realizzare:

- a) la garanzia d'impiego e di lavoro, nonché l'elevazione del tenore di vita;
- b) l'impiego dei lavoratori in occupazioni in cui essi abbiano la soddisfazione di mostrare tutta la loro abilità e conoscenza e di contribuire per il meglio al benessere comune;
- c) la messa in opera, per raggiungere questo scopo, con garanzie adeguate per tutti gli interessati, di possibilità di formazione professionale e di mezzi propri a favorire il trasferimento di lavoratori, ivi comprese le migrazioni di mano d'opera e di coloni;
- d) la possibilità per tutti di partecipare equamente ai benefici del progresso in materia di salari e rimunerazioni, e di avere un minimo di salario che permetta di vivere a tutti i lavoratori;
- e) il riconoscimento effettivo del diritto di condurre negoziati collettivi e la cooperazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, per il miglioramento continuo dell'efficienza produttiva e per l'elaborazione e l'applicazione della politica sociale ed economica;
- f) l'estensione delle misure di sicurezza sociale per assicurare un provento base a tutti i lavoratori e le cure mediche agli ammalati;

- g) una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori, qualunque sia la loro occupazione;
- h) la protezione dell'infanzia e della maternità;
- i) un livello adeguato di alimentazione, di alloggio, nonché dei mezzi di ricreazione e di istruzione;
- j) la garanzia di possibilità uguali nel campo educativo e professionale.

IV.

Convinti che un'utilizzazione più completa e più larga delle risorse produttive del mondo, necessaria per il raggiungimento degli obbiettivi enumerati nella presente Dichiarazione, possa essere assicurata mediante un'azione efficace sul piano internazionale e nazionale, specialmente con misure tendenti a promuovere lo sviluppo della produzione e dei consumi, ed atte ad evitare pericolose fluttuazioni economiche, nonché a promuovere il progresso sociale ed economico nelle regioni meno progredite; ad assicurare una maggiore stabilità dei prezzi mondiali, delle materie prime e delle derrate, ed, infine, a promuovere degli scambi commerciali internazionali di un volume più elevato e costante, la Conferenza promette l'intera collaborazione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro con tutti gli organismi internazionali ai quali potrà essere assegnata una parte di responsabilità in questa grande opera, come pure per il miglioramento delle condizioni di salute, dell'educazione e del benessere di tutti i popoli.

V.

La Conferenza afferma che i principi contenuti in questa Dichiarazione sono pienamente applicabili a tutti i Paesi del mondo e che — mentre il modo di applicazione deve essere determinato tenendo conto del grado di sviluppo sociale ed economico di ciascun popolo — l'applicazione progressiva dei sopradetti principi ai paesi che non sono ancora indipendenti o che non hanno ancora raggiunto un livello che consenta loro di governarsi da sé, è materia che interessa l'intero mondo civile.

